



NEWSLETTER N. 4

DIFESA CIVICA ISTITUZIONALE E GIURISDIZIONE.

Care/i cittadine/i,
intendo oggi parlarVi dei compiti della Difesa Civica istituzionale e del rapporto con l'attività dei giudici.

La Regione Piemonte ha attribuito al Difensore Civico, nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e delle Amministrazioni Pubbliche che esercitano deleghe regionali, nonché delle ASL operanti sul territorio, compiti di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione per la tutela del cittadino.

La L.15/05/1997, n.127, ha esteso tale tutela nei riguardi delle Amministrazioni periferiche dello Stato che operano nell'ambito del territorio regionale, escluse quelle operanti nei settori della Difesa, della Sicurezza Pubblica e della Giustizia

Inoltre, il Difensore Civico ha poteri di intervento nei riguardi dei Concessionari e dei Gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità (es., Trenitalia, Enel, Eni, Smat, Rai, Telecom, ecc...).

La legislazione regionale attribuisce al Difensore Civico "il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto" (art.2, L.R. 09/12/1981, n.50).

L'azione del Difensore è dunque particolarmente incisiva nei confronti delle Amministrazioni Regionali. Tale norma fa riferimento al diritto del cittadino ad una "buona amministrazione", nel senso di una vita migliore per il cittadino nel quotidiano rapporto con le Amministrazioni.

Gli interventi del Difensore Civico intendono innanzitutto rendere trasparente l'azione amministrativa, in confronto con le richieste dei cittadini, nel senso di una informazione chiara delle motivazioni e del contenuto dei provvedimenti adottati ovvero dei comportamenti posti in essere dalle Amministrazioni nella relazione con i cittadini.

Il Difensore Civico si pone come soggetto terzo nella relazione fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, essendo il suo intervento caratterizzato da finalità di interesse pubblico (la buona amministrazione e la trasparenza amministrativa) e non esercita un'attività di consulenza personale ovvero difensiva, volta alla tutela della persona fisica o giuridica, che caratterizza in particolare l'attività forense.

In tal senso il Difensore Civico non provvede ad inviare segnalazioni "in nome e per conto del cliente", in quanto la relazione che intercorre fra il Difensore Civico e il cittadino che si rivolge alla Difesa Civica non può in nessun modo essere assimilata al rapporto, di natura professionale, che intercorre fra cliente e consulente fiduciario (avvocato, commercialista, consulente in genere) abilitato alla trattazione del caso, anche in via esclusiva, come si evince dalla previsione dell'art.348 c.p. che sanziona l'esercizio abusivo della professione forense.

Il Difensore Civico non può adottare atti di amministrazione attiva e/o sostitutiva, quali provvedimenti di annullamento, revoca, rettifica, sospensione dell'efficacia e via discorrendo, nemmeno disponendo il Difensore civico della possibilità di nominare un perito che potrebbe in ipotesi svolgere accertamenti di natura tecnica con riguardo alle problematiche sollevate.

In ogni modo l'azione del Difensore Civico può provocare in capo ai soggetti destinatari comportamenti, ovvero adozione di atti, che possono anche consentire il soddisfacimento di diritti del cittadino in via di adempimento spontaneo o anche di autotutela, responsabilizzando le Amministrazioni in ordine a possibili conseguenze, anche giurisdizionali, di condotte non conformi alla legge od atti illegittimi, tuttavia senza pregiudizio della possibilità di rivolgersi al Giudice competente, unico soggetto capace di imporre in modo coercitivo l'applicazione della legge.

L'ordinamento, infatti, nel prevedere la funzione giurisdizionale, intende attribuire proprio al giudice e non ad altre figure che intervengono in situazioni diverse il compito di verificare in concreto se, a fronte di posizioni conflittuali e tuttavia chiare, sia stato violato effettivamente e non in astratto un qualche diritto.

Vi chiederete, allora, quando il destinatario dell'intervento non vuole riconoscere un vostro diritto: "a cosa serve andare dal Difensore Civico?"

In altri Paesi le indicazioni del Difensore Civico hanno valore prescrittivo e compete addirittura al Difensore Civico la possibilità di impugnare le leggi davanti alla Corte Costituzionale, se ritenute lesive di diritti fondamentali.

Nel nostro Paese il Difensore Civico, pur non avendo poteri prescrittivi, può tuttavia comunque obbligare con il Suo intervento i destinatari, Pubbliche Amministrazioni e Pubblici Uffici, a fornire una risposta motivata. Anche nei confronti dei Gestori e Concessionari di servizi pubblici o di pubblica utilità (Enel, Eni, Telecom, ecc.) il Difensore Civico non può intervenire in senso prescrittivo, ma può sempre segnalare alle Autorità preposte alla regolazione di quel particolare mercato (telefonia, elettricità, ecc.) - le c.d. Authority - la necessità di intervenire nell'ambito dell'attività di sorveglianza che compete alle stesse.

Rivolgendosi al Difensore Civico è dunque possibile ottenere chiarezza e trasparenza, ma se il destinatario dell'azione del Difensore Civico non intende accogliere la rivendicazione del cittadino, quest'ultimo dovrà necessariamente rivolgersi al giudice per sostenere fino in fondo le proprie rivendicazioni, giacché nello Stato

di diritto solo il giudice può decidere con forza vincolante chi ha ragione e chi ha torto.

In ogni modo il Difensore Civico interviene non solo per tutelare la specifica posizione del cittadino che si è a lui rivolto, ma più in generale il diritto di tutti i cittadini, che si trovino in condizioni analoghe, ad una buona amministrazione nell'interesse di tutti.

Nel congedarmi, rimango in attesa di Vostre osservazioni, domande e richieste di chiarimento e anche di segnalazioni.

Vi saluto cordialmente.

Avv.to Antonio CAPUTO.

.